

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 31 ottobre 2008, in Roma

Tra

UNICREDIT BANCA DI ROMA

e

le Organizzazioni Sindacali

DIRCREDITO, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA,

premessi che

- l'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, vieta l'uso di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;

- la medesima norma consente l'installazione di impianti e apparecchiature dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori per finalità legate, fra l'altro, alla "sicurezza del lavoro", previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali;

- in conformità con il dettato delle disposizioni sopra richiamate, le Parti dichiarano che il presidio degli sportelli a mezzo del sistema denominato di videosorveglianza risponde unicamente alle finalità individuate all'art. 1° del presente accordo, restando esclusa ogni altra possibilità di utilizzo;

- che la Banca dichiara di escludere la possibilità che da detto sistema possa derivare qualunque forma di trattamento di dati personali non necessario in rapporto alle finalità che si intendono perseguire, e più in generale di aver adempiuto agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – "codice in materia di protezione dei dati personali";

si conviene e sottoscrive il presente accordo, di cui la premessa costituisce parte integrante.

1 - Le parti si danno atto che il sistema di videosorveglianza per poter esplicare con la massima efficacia possibile la funzione di deterrenza nei confronti di eventi criminosi ovvero, in caso questi siano comunque avvenuti, quella di ausilio delle Forze dell'ordine e dell'Autorità Giudiziaria per l'identificazione dei responsabili, impone la necessità di riprendere in video e/o in audio, in particolari circostanze, l'attività dei lavoratori.

2 - Solo per le succitate finalità si prevede la possibilità di effettuare la registrazione di immagini e/o suoni presso la Centrale Operativa di Videosorveglianza (C.O.V.) e in back up presso il singolo sportello.

3 - La funzione di registrazione delle immagini avverrà in modalità "motion detector/attuatori automatici". I casi e le circostanze in cui il sistema di videosorveglianza può entrare in funzione devono essere portati a conoscenza dei lavoratori interessati mediante la diffusione di specifiche istruzioni da parte di personale qualificato.

4 - La visione e/o l'ascolto avverranno esclusivamente:

- in diretta presso la C.O.V. di Milano ad opera di personale dipendente di un Istituto di Vigilanza legalmente riconosciuto ovvero di personale addetto alla C.O.V. il cui accesso alla stessa è consentito tramite badge per motivi di servizio;
- in registrazione ad opera di appartenenti alle Forze dell'Ordine o dell'autorità giudiziaria che ne facciano formale richiesta.

5 - A richiesta congiunta delle Organizzazioni Sindacali Aziendali firmatarie del presente Verbale riservato, è consentito l'accesso a detto posto di guardiania ad un Dirigente, unitariamente designato, delle rappresentanze medesime per verificare la corretta applicazione di quanto previsto dal primo alinea del comma precedente.

6 - La registrazione delle immagini si avvale di sistemi informatici il cui accesso, protetto da sistemi logici, è consentito solo mediante l'utilizzo congiunto di password, di cui una custodita dall'azienda ed una da un rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo. L'accesso ai sistemi di registrazione è peraltro consentito al personale tecnico preposto ad interventi di manutenzione e revisione. Detto personale disporrà di specifiche password non abilitate alla visione delle immagini registrate. Su richiesta dell'Autorità giudiziaria, l'accesso al predetto sistema sarà possibile solo attraverso l'utilizzo congiunto di password di cui una custodita dall'azienda ed una consegnata alle FF.OO..

7 - La conservazione di suoni ed immagini registrati è limitata ad un periodo massimo di 7 giorni.

8 - La Banca fornirà alle OO.SS. firmatarie una informativa annuale entro il 30 marzo di ogni anno, delle videosorveglianze pianificate per l'anno in corso, nonché l'elenco aggiornato delle Agenzie dotate dell'impianto in parola.

9 - Semestralmente, a complemento dell'attività dell'Osservatorio, su richiesta di una delle Parti, potrà avere luogo un specifico incontro nel quale verranno fornite informazioni relative all'andamento del fenomeno rapine sulle Agenzie con sistema di videosorveglianza e un aggiornamento dello stato dell'arte delle videosorveglianze pianificate e installate di cui all'incontro annuale.

Nel ribadire quanto già previsto dall'art. 19 dell'Accordo di Armonizzazione del 31 maggio 2008, si considerano superati, in tema di videosorveglianza, gli accordi sindacali previgenti.

Raccomandazione delle OO.SS.:

Le OO.SS. raccomandano, nella fase iniziale di applicazione del suddetto accordo e al fine di meglio sperimentare nel tempo l'efficacia del sistema di videosorveglianza in parola, di operare con gradualità nell'anno le installazioni pianificate nelle Agenzie ove siano presenti, quali misure di sicurezza preesistenti, la vigilanza armata e la videosorveglianza remota.

Dichiarazione dell'Azienda

L'Azienda, al fine di supportare al meglio tale sperimentazione, si rende inoltre disponibile ad esaminare ed intervenire (di fronte a particolari criticità sull'intero territorio) anche procedendo alla eventuale riallocazione di guardie liberate.

  
UNICREDIT BANCA DI ROMA S.p.A.







  
DIRCREDITO

  
- FABI

  
- FALCRI

  
- FIBA/CISL

  
FISAC/CGIL

  
- SILCEA

  
- SINFUB

  
- UGL CREDITO

  
- UILCA